

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Farolfi

ha pronunciato la seguente

(omissis)

### **Svolgimento del processo – motivi della decisione**

1. Con ricorso per decreto ingiuntivo la società S. s.p.a., premesso di aver effettuato forniture di gas e servizi a favore del Condominio "A.", sito a \*\*\* (PD), Via \*\*\*, chiedeva la condanna dello stesso al pagamento della somma di Euro 7.299,61 oltre interessi ed accessori, ottenendo pedissequo decreto ingiuntivo emesso in forma non esecutiva.

Ha proposto opposizione il condominio ingiunto, contestando il merito della pretesa per l'intervenuta effettuazione di pagamenti, in misura superiore a quanto dovuto e, in via del tutto pregiudiziale, chiedendo accertarsi l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale in relazione alla qualità di consumatore del condominio ingiunto e della conseguente competenza funzionale del Tribunale di Padova.

Su detta ultima eccezione, ritenuta potenzialmente assorbente, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. ed all'esito è stata decisa con il presente provvedimento.

2. La nozione di competenza territoriale del consumatore come competenza esclusiva ed inderogabile può dirsi un principio ormai acquisito, anche in combinato disposto con l'art. 33 co. 2 lett. U) del T.U. del Consumo. L'applicabilità di tale disposizione ai più disparati rapporti in cui una delle parti agisca per scopi estranei alla propria attività professionale si è negli ultimi anni estesa enormemente, anche a tipologie di rapporti che un tempo sarebbero stati pacificamente esclusi; a titolo esemplificativo si citano i seguenti casi più recenti:

"Il rapporto tra avvocato e assistito è inquadrabile quale contratto tra professionista e consumatore, con la conseguenza che, ai fini dell'individuazione del giudice competente per le controversie insorte tra le parti, la nozione di residenza di cui all'art. 33, comma 2, lett. u) del codice del consumo deve essere intesa non in senso formale, cioè in corrispondenza dei registri anagrafici, bensì in senso sostanziale, quale luogo di dimora abituale ex art. 43 c.c." (Cassazione civile, sez. VI, 30/03/2015, n. 6333, in Foro it., 2015, 6, I, 1962);

"La disciplina relativa al foro del consumatore - esclusivo e speciale, e, come tale, prevalente rispetto ai fori individuati alla stregua degli artt. 18,19 e 20 cod. proc. civ. - è applicabile anche ai contratti di video lotteria, configurandosi le attività dei concessionari che consentono agli utilizzatori di parteciparvi, dietro corrispettivo, come prestazione di servizi ex art. 49 del Trattato CE. L'applicabilità della suddetta disciplina, peraltro, è da ritenersi preclusa solo qualora ricorra il

presupposto oggettivo della trattativa ex art. 34 comma 4, del D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, sempre che concretamente caratterizzata dai requisiti della individualità, serietà ed effettività" (Cassazione civile, sez. VI, 08/07/2015, n. 14287);

"Con riferimento all'esecuzione di un intervento operatorio compiuto da un medico in regime "intramurario", rientrano nel c.d. foro del consumatore di cui all'art. 33 comma 2, lett. u) D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, le controversie relative ad eventuali prestazioni operatorie aggiuntive rese nell'ambito del rapporto contrattuale tra l'utente (operato) ed una struttura del S.s.n. (o convenzionata), i cui costi siano stati posti direttamente a carico del cliente" (Cassazione civile, sez. VI, 24/12/2014, n. 27391);

Nella giurisprudenza di merito si è osservato che: "il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente; tale criterio, che implica il superamento dei fori alternativi di cui all'art. 20 cod. proc. civ., si applica anche se la pretesa azionata si fonda su di una promessa di pagamento o una ricognizione di debito, poiché queste ultime non costituiscono un'autonoma fonte di obbligazione ma, determinando un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", non dispensano il creditore dall'onere di proporre domanda davanti al giudice competente" (Tribunale Milano, sez. VII, 15/05/2014, n. 5078; nello stesso senso Cassazione civile sez. II 10 giugno 2011 n. 12872).

Deduce parte opposta che la citata disposizione, contenuta nel c.d. Codice del Consumo emanato con D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, non sarebbe applicabile al caso in esame in quanto il contratto de quo sarebbe stato concluso il 26/03/2002, prima della entrata in vigore della citata disposizione.

Deve, tuttavia, al riguardo notarsi che l'art. 33 co. 2 lett. U) del T.U. del Consumo è norma meramente riproduttiva di quella che precedentemente era contenuta nell'art. 1479 bis c.c., che con identico contenuto precettivo stabiliva come vessatoria fino a prova contraria quella clausola che, fra l'altro, come previsto dal comma 2 n. 19, avesse l'effetto di "stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore". Né può porsi un problema di applicabilità temporale della nuova norma laddove il suo contenuto sia identico a quella sostituita e precedentemente vigente, considerato che lo stesso contenuto normativo e la medesima interpretazione giurisprudenziale finiscono per saldarsi senza soluzione di continuità.

Inoltre, la giurisprudenza aveva avuto modo di riconoscere - anche in precedenza - in capo al condominio il ruolo di consumatore, proprio per la sua qualità di mero ente gestorio privo di autonoma soggettività giuridica ulteriore o diversa da quella dei singoli condomini.

Sul punto: "al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale" (Cass. 22/05/2015, n. 10679; in precedenza anche Cass. 24/06/2001, n. 10086).

La tabella millesimale prodotta conferma che lo stabile è occupato integralmente (salvo due sole unità per appena 76/1000) da persone fisiche, risultando perciò confermata la qualità di consumatore in capo al condominio ingiunto. In ogni caso, da un lato, la giurisprudenza di merito più recente non richiede neppure un rapporto di prevalenza di persone fisiche consumatori quali

condomini - circostanza che nel caso di specie è comunque realizzata - osservando correttamente che l'amministratore del condominio agisce, nel momento in cui stipula contratti di utenza o manutenzione per conto dei condomini, per scopi estranei all'attività professionale degli stessi (da ultimo Trib. Milano, 21/07/2016). Dall'altro, nessuna prova circa il carattere professionale dei condomini dell'opponente è stata fornita.

Non resta pertanto che dichiarare l'incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore del Tribunale di Padova, luogo ove si trova il condominio ingiunto, fissando il termine di mesi 3 per la riassunzione del giudizio.

La presente decisione viene resa con sentenza, pur dopo la riforma di cui alla L. n. 69 del 2009, in quanto si deve altresì procedere all'annullamento del decreto ingiuntivo opposto: "la sentenza con cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto, non comporta la declinatoria della competenza funzionale ed inderogabile di quest'ultimo a decidere sulla opposizione ma contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo, sicché la tempestiva riassunzione del giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente non può essere riferita alla causa di opposizione al decreto, che ormai non esiste più, ma costituisce un nuovo atto di impulso di un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la medesima domanda proposta con il ricorso in sede monitoria" (Cass. 9/11/2004, 21297 e, nello stesso senso, ex plurimis, Cass. 19/1/1979, 408; Cass. 19/7/1996, 6510; Cass. 12/2/1998, 1485). Nella giurisprudenza di merito cfr. Trib. Torino, 1 luglio 2010.

Poiché la prosecuzione del giudizio risulta soltanto eventuale e, trattandosi di statuizione in tema di competenza funzionale non si applica l'art. 38 co. 2 c.p.c., occorre altresì provvedere sulle spese, che gravano sull'opposta in ragione della soccombenza, non esclusa dalla tipologia della pronuncia.

La liquidazione è contenuta in dispositivo, avuto riguardo alla semplicità delle questioni trattate ed all'assenza di fase istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa sub R.G. 711/2017, ogni diversa istanza domanda od eccezione respinta,

- Dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore di quella del Tribunale di Padova, fissando termine per la eventuale riassunzione della causa di tre mesi;
- Conseguentemente dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto, n. 121/2017;
- Condanna parte opposta a rifondere le spese di lite a favore dell'opponente Condominio "A.", che liquida complessivamente in Euro 2.943,50 (di cui Euro 243,50 per spese vive ed il resto per compensi) oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Ravenna, il 27 settembre 2017.

Depositata in Cancelleria il 27 settembre 2017.